

DISEGNO DI LEGGE

"PRATICHE GIACENTI AI SENSI DELLA LEGGE 25.1.1974, N°7, -
FINANZIAMENTO. -"

PROPOSTA DI LEGGE

"UTILIZZAZIONE DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELL'AN-
NO 1977 PER LA SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE
DAGLI ARTIGIANI PUGLIESI AI SENSI DELLA LEGGE N. 7 DEL 1974"

Esame abbinato da parte della IV Commissione

Relatore: dott. Salvatore Fitto

Sig. Presidente e colleghi del Consiglio,

con l'esame e mi auguro l'approvazione del presente disegno di legge e della proposta di legge del collega Clemente e altri si porta a compimento quell'atto di giustizia che avevo invocato in quest'aula nel momento in cui illustravo la relazione relativa al Regolamento di attuazione della legge n. 22 del 1978. In quella sede ebbi a dire che circa 40 mila artigiani della Regione chiedevano un atto di comprensione e di sensibilità da parte della Regione per la definizione dei diritti maturati in applicazione della legge 25.1.74 n. 7 che allora veniva abrogata.

Bisogna dare atto alla Giunta e alle componenti politiche della sensibilità dimostrata nei confronti di questa categoria e infatti oggi vi è una prima manifestazione di buona volontà destinando 20 miliardi dell'avanzo di amministrazione 77 a soddisfare le pratiche giacenti presso le commissioni provinciali per l'artigianato e presso l'assessorato.

Questo primo stanziamento ci permette anche di verificare il contenzioso eventualmente esistente per la applicazione della legge 7/74, ora abrogata, e di giungere eventualmente con altro mezzo alla definitiva conclusione di questo rapporto divenuto ormai cronico tra Regione e artigiani.

Nella elaborazione della legge in Commissione ci siamo preoccupati di evidenziare quattro principi fondamentali:

- 1) il rispetto rigoroso dell'ordine cronologico di presentazione presso le commissioni provinciali per l'artigianato;
- 2) la necessità di evitare lungaggini nella integrazione della documentazione esistente presso l'assessorato e a tal fine si è stabilito un termine di 30 giorni entro i quali se l'interessato non provvede ad inviare la documentazione richiesta viene dichiarato decaduto dai benefici. Questo per evitare che si continui a operare sempre sulle stesse pratiche che non hanno alcuna possibilità concreta di essere liquidate perchè carenti di documentazione e quindi finiscono con il penalizzare coloro i quali invece hanno la possibilità di vedere riconosciuti i propri diritti;
- 3) per snellire le procedure di liquidazione si è ritenuto di stabilire che gli accertamenti tecnici vengano eseguiti sulla base di quanto stabilito con il Regolamento di attuazione della legge 22 e cioè eliminando le lungaggini burocratiche del collaudo ricorrendo a quella documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e certificato del sindaco attestante l'avvenuta esecuzione delle opere) in base alla quale vengono liquidati i contributi di cui all' legge 22.
- 4) la ripartizione delle somme tra province in misura proporzionale allo

ammontare delle richieste e ciò per evitare che l'ordine cronologico di presentazione possa penalizzare alcune province a danno di altre.

Con questa legge dunque si dà una risposta alle attese di una benemerita categoria che un notevole contributo può apportare al decollo economico della nostra Regione.

E' importante che in fase di esecuzione della legge tutti i mezzi siano usati per sollecitare il più possibile la erogazione di un diritto che essendo incentivante arriva già con notevole ritardo.

L'auspicio è che la stessa celerità dimostrata nel reperimento dei fondi e nella approvazione della legge venga dimostrata dall'assessorato in fase esecutiva per evitare che somme destinate alla soddisfazione di diritti da lungo tempo disattesi possano venire destinate a residui e non essere quindi utilizzate per il fine al quale sono state destinate, in tal senso la Commissione si augura che un resoconto puntuale e periodico venga effettuato dall'Assessorato così come si spera che una volta quantificato il residuo credito degli artigiani in applicazione della legge 7 le forze politiche trovino le residue disponibilità per chiudere definitivamente una vicenda sulla quale tanto si è polemizzato, ma soprattutto per la quale tante attese legittime sono state create, ed ulteriori se ne creeranno con l'entrata in vigore della presente legge e con la definitiva applicazione della L. R. 22 anch'essa lenta in fase di primo avvio e per la quale si auspica un futuro esecutivo più celere.



CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

Art. 1

Le domande presentate ai sensi della legge 25.1.1974, n. 7 " Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia" e giacenti presso le C.P.A. e la Regione a seguito dell'abrogazione intervenuta con l'art. 20 della legge 13.6.1978, n. 22 sono ammesse a contributo sui fondi stanziati sul capitolo di spesa con la presente legge appositamente istituito.

Le pratiche saranno esaminate, impegnate e liquidate rispettando l'ordine cronologico di presentazione alle Commissioni Provinciali Artigiane. Gli artigiani dovranno presentare la documentazione che sarà eventualmente richiesta dal competente Assessorato perentoriamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che dovrà essere inviata con lettera raccomandata con RR, pena la decadenza dei benefici. ✓

Gli accertamenti tecnici saranno eseguiti ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 22 del 78.

Le somme disponibili saranno ripartite tra le Province in maniera proporzionale all'ammontare delle richieste.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge ammontante per l'esercizio 1979 a L. 20.000.000.000 si provvede mediante imputazione al Cap. 334/BIS istituito con la denominazione "Rifinanziamento legge 25.1.1974, n. 7 per domande presentate fino al 30.6.1978" e con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979.

PARTE I[^] ENTRATA

Variazione in aumento

Stanziamiento di competenza Stanziamiento di cassa

Avanzo di Amministrazione
al 31/12/1977 L. 20.000.000.000 =====

PARTE II[^] SPESA

Variazione in aumento

Cap. 334/BIS (C.n.i.)
Rifinanziamento legge
25/1/74 n. 7 per domande
presentate fino al
30/6/78 L. 20.000.000.000 L. 20.000.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 436 Fondo di riserva per sopperire alle
deficienze di cassa (art.
43 Legge Contabilità regionale).
===== L. 20.000.000.000